

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

(approvato con delibera di C.C. 17 del 16/06/2020)

Art. 1 (Principi generali)

Il Comune di Ceneselli, in un'ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere delle persone residenti, istituisce e disciplina il servizio di trasporto sociale. Il servizio intende contribuire a soddisfare esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento ai residenti anziani, adulti e minori disabili o in situazione temporanea di disagio, o con gravi difficoltà di deambulazione (ma in grado di essere trasportati senza l'ausilio di personale medico e/infermieristico) al fine di facilitare l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali e riabilitative pubbliche e private dei cittadini con i requisiti di cui all'art.3.

Tale servizio, a sostegno del cittadino, favorisce l'impiego di risorse presenti sul territorio, in particolare coinvolgendo e valorizzando l'associazionismo. Il Comune garantisce il servizio di trasporto sociale nei limiti delle risorse economiche, umane e di mezzi disponibili all'effettuazione del trasporto medesimo.

Art. 2 (Oggetto del servizio)

Il servizio di trasporto sociale consente a favore dei soggetti destinatari indicati all'art. 3, tramite apposita domanda, l'attivazione di un mezzo di trasporto idoneo, necessario per poter accedere ai luoghi di cui all'art.1. Il servizio comprende il prelevamento dell'utente presso la propria abitazione, l'accompagnamento al luogo di destinazione e il ritorno. E' esclusa la movimentazione del trasportato per il superamento di scale o barriere architettoniche. E' escluso l'accompagnamento del trasportato all'interno dei singoli uffici o ambulatori di destinazione. Gli utenti che necessitano di supporto per orientarsi all'interno dei singoli uffici o ambulatori, o per colloquiare con il personale sanitario delle strutture, dovranno avere un proprio accompagnatore al seguito, che potrà avvalersi del mezzo di trasporto.

Il trasporto può essere richiesto con modalità:

- **continuativa:** è tale l'accompagnamento effettuato giornalmente o più volte nell'arco della settimana, a cadenza periodica programmabile e di lungo periodo (terapie) a favore dei soggetti indicati all'art. 3 presso i luoghi specificati al precedente articolo;
- **saltuaria:** è tale l'accompagnamento occasionale presso dette strutture.

La conduzione degli automezzi è affidata a persona in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Nel trasporto sociale non rientrano:

- il trasporto di ammalati gravi e infermi costretti a letto per i quali occorrono ausili per la mobilitazione e mezzi di trasporto specifici;
- la prenotazione di prestazioni sanitarie e il ritiro di referti;
- il trasporto di persone non iscritte al servizio, se non quelle individuate dall'utente per accompagnarlo.

Art. 3 (Destinatari del servizio)

Sono destinatari del servizio di trasporto sociale i soggetti residenti nel Comune di Ceneselli di seguito indicati:

- A. minori o adulti portatori di disabilità permanente con limitata mobilità autonoma ed in particolare persone disabili sole o con rete familiare carente, ovvero con familiari anziani e/o non automuniti, ovvero con familiari impossibilitati all'accompagnamento causa lavoro o invalidità;
- B. I cittadini con età uguale o superiore a 65 anni con limitata mobilità autonoma ed in particolare persone anziane sole o con rete familiare carente, ovvero con soli familiari anziani e/o non automuniti, ovvero con familiari impossibilitati all'accompagnamento causa lavoro o invalidità;
- C. Tutti i cittadini che, impossibilitati ad essere trasportati da familiari, si trovino in condizione di temporaneo impedimento alla mobilità autonoma (compreso l'utilizzo dei mezzi pubblici di linea) per il periodo di sussistenza di detto impedimento, che dovrà essere indicato nella richiesta di ammissione al servizio.

Art. 4 (Distanze di percorrenza)

Il trasporto sociale è un servizio utile a garantire la mobilità nel territorio in un raggio di non oltre 100 km (200 km complessivi tra andata e ritorno) da Ceneselli.

In caso di comprovate e particolari esigenze sanitarie, potranno essere autorizzati trasporti anche in territori diversi da quelli sopra indicati, nei limiti delle risorse umane e dei mezzi a disposizione, previa autorizzazione dell'Ufficio Servizi sociali del Comune.

Art. 5 (Modalità di accesso e svolgimento del servizio)

Il richiedente dovrà presentare apposita domanda presso l'Ufficio Servizi sociali del Comune di Ceneselli, che, previo accertamento dei requisiti, autorizzerà l'utente ad avvalersi del servizio, dandone comunicazione al gestore. Le autorizzazioni rilasciate hanno di norma durata annuale, salvo per i casi di cui al paragrafo C dell'art.3, per i quali coincide con la durata dell'impedimento temporaneo. Successivamente all'accoglimento della domanda, l'utente potrà prendere accordi con il referente del progetto per organizzare il trasporto, con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data prescelta.

Il servizio di trasporto può essere effettuato sia in forma individuale che collettiva, compatibilmente con le disposizioni ed i protocolli vigenti. La programmazione, l'organizzazione, la concreta modalità del trasporto ed il mezzo più idoneo da utilizzare vengono decisi dal gestore con l'obiettivo di soddisfare il maggior numero di domande, erogando il servizio di norma dal Lunedì al Venerdì, esclusi i giorni festivi.

Art. 6 (Verifica dei requisiti)

L'Ufficio Servizi sociali del Comune, ai sensi di legge, dovrà procedere alla verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dai richiedenti e, qualora appuri che sono venute a mancare le condizioni per le quali il servizio è stato concesso, lo stesso viene immediatamente revocato con provvedimento di detto Ufficio.

Art. 7 (Contribuzione economica dell'utente)

Gli utenti rientranti nei casi di cui ai paragrafi A e B dell'art.3 usufruiscono del servizio in modo gratuito per trasporti nell'ambito del territori di cui all'art.4, comma 1 (prendendo come riferimento Piazza Guglielmo Marconi, 1, Ceneselli), salve le eventuali spese di parcheggio e pedaggio autostradale che rimangono sempre a carico dell'utente. In caso di percorrenze maggiori, autorizzate ai sensi dell'art.4, comma 2, è prevista una compartecipazione di spesa.

Gli utenti di cui al paragrafo C dell'art.3 sono tenuti, in ogni caso, a concorrere al costo del trasporto mediante il pagamento di una quota di compartecipazione alla spesa e delle eventuali spese di parcheggio e di pedaggio autostradale.

Le quote di compartecipazione di cui al presente articolo sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale e vengono calcolate tenendo conto dei chilometri percorsi (andata e ritorno) e della soglia di gratuità laddove applicabile.

Ai fini di non pregiudicare la gestione ottimale del servizio, l'utente che non disdica un trasporto entro due giorni dalla data programmata o che usufruisca di detto servizio fornendo informazioni errate sarà tenuto al pagamento dell'intera quota del trasporto ai sensi del comma precedente.

In ogni caso, l'accompagnatore dell'utente fruitore non è tenuto alla compartecipazione di spesa.

Art. 8 (Doveri degli addetti e degli utenti)

Le persone addette al trasporto devono rispettare le disposizioni del presente regolamento e garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza e la riservatezza degli utenti e delle informazioni da essi fornite. Non è comunque consentito al gestore entrare in possesso di documentazione medica degli utenti, comprese le impegnative. Le eventuali contravvenzioni conseguenza di comportamenti contrari al codice della strada vanno addebitate direttamente al conducente.

Gli utenti e i loro familiari sono tenuti a rispettare quanto disposto dal presente regolamento nonché a comunicare tempestivamente al gestore ogni variazione che si rendesse necessaria per eventuali imprevisti sopravvenuti, pena l'addebito dell'intera quota del trasporto. Sono inoltre tenuti a fornire tutte le informazioni (luogo, orario ecc..) necessarie all'organizzazione pratica del servizio e a mantenere un comportamento rispettoso dei mezzi, degli autisti e degli altri utenti.

Art. 9 (Convenzioni per la gestione)

L'Amministrazione comunale potrà stipulare convenzioni, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento, con associazioni di volontariato iscritte ai registri regionali o nazionali ovvero con altre organizzazioni del terzo settore per la gestione del servizio.

Il soggetto gestore potrà impiegare proprio personale volontario per la conduzione di veicoli di proprietà dello stesso o del Comune e nominare un proprio rappresentante come referente del progetto. La convenzione disciplinerà ogni altro aspetto connesso alla gestione del servizio.

Il gestore relaziona, con cadenza mensile, all'Amministrazione comunale sul corretto svolgimento del servizio, avendo cura di annotare i chilometri percorsi dai mezzi e di verificare la rispondenza dei requisiti dei trasportati a quelli previsti dal presente regolamento, comunicando in particolare l'elenco dei viaggi e le distanze percorse dagli utenti tenuti alla compartecipazione di spesa.

Art. 10 (Interruzione e sospensione del servizio)

Il servizio verrà interrotto verso gli utenti responsabili di reiterata inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, di reiterate morosità nel pagamento della quota di compartecipazione alla spesa e nei casi di sopravvenuta variazione delle condizioni di necessità.

Inoltre il servizio può essere temporaneamente sospeso per cause di forza maggiore come situazioni di emergenza, temporanea indisponibilità di mezzi, scarse condizioni di transitabilità delle strade e mancanza di personale idoneo da adibire alla guida degli automezzi. La sospensione è decisa d'accordo, anche informale, tra il Comune e il gestore.

Art. 11 (Disposizioni finali)

L'Ufficio Servizi sociali, di concerto con l'Assessore competente ed il gestore, potrà, accertato lo stato di particolare necessità, autorizzare trasporti continuativi o saltuari eccezionali non riferibili alle categorie di utenti di cui all'art.3 o all'insieme di luoghi di destinazione di cui all'art.1.

Tutte le disposizioni incompatibili con il presente regolamento sono abrogate. Le convenzioni già in essere per lo svolgimento del servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e compatibilmente con esso, continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista.